Prof. ONORATO NICOLETTI
DEPUTATO PROVINCIALE SCOLASTICO DELL' UMBRIA

SUL RIORDINAMENTO
DELLE SCUOLE RURALI

SECONDO IL TITOLO III
DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1911 N. 487

RELAZIONE

AL CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO
LETTA
NELLA SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1912

RIETI
TIPOGRAFIA TRINCHI
1913

Prof. ONORATO NICOLETTI

DEPUTATO PROVINCIALE SCOLASTICO DELL'UMBRIA

SUL RIORDINAMENTO
DELLE SCUOLE RURALI

SECONDO IL TITOLO III
DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1911 N. 487

RELAZIONE

AL CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO

LETTA

NELLA SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1912

RIETI
TIPOGRAFIA TRINCHI
1913

Onorevoli Colleghi,

Per incarico della Deputazione debbo richiamare la vostra attenzione su una grave questione, relativa al riordinamento delle scuole rurali, disposto dal Titolo 3° della legge Daneo - Credaro. Cercherò di essere più chiaro e breve che mi sarà possibile.

L'art. 5 della legge Orlando (8 Luglio 1904 N. 407) dava facoltà a quei Comuni, nei quali si avevano due corsi elementari inferiori, maschile e femminile, affidati a due soli insegnanti, di sostituire ad essi una scuola elementare mista, affidandone la prima classe ad un insegnante, la seconda e terza ad un altro. E fu questo un savio provvedimento, che, senza portare sensibile aggravio allo Stato ed alle finanze comunali, tendeva a rendere più utile l'opera del maestro, ad ovviare, nei limiti del possibile, ai danni di un ordinamento didattico, quello della scuola unica a tre classi, che dal relatore della legge Orlando (l'attuale ministro della P. I.) fu giustamente detta *un non senso pedagogico.* E, o per iniziativa spontanea dei Comuni o per gli incitamenti delle autorità scolastiche provinciali, il provvedimento ebbe in

Italia larga applicazione ed anche nella nostra provincia molte scuole furono così trasformate.

La legge Daneo-Credaro (4 Giugno 1911 N. 487) al titolo 3° (Riordinamento della scuola rurale unica e del corso popolare) provvede (art. 33) al riordinamento *delle scuole rurali obbligatorie con classi riunite sotto un solo maestro con unico orario* e, al comma secondo, prescrive che nei comuni e nelle borgate, dove si abbiano due di tali scuole, vengano istituite quattro classi miste, da affidarsi a due insegnanti con orario alternato, secondo le norme dell'art. 6 della legge Orlando; dà, per questo, a carico dello Stato, agli insegnanti una indennità annua di Lire 300 per la maggiore opera prestata (art. 39). Nell'anno 1911-1912 devono poi essere riordinate quelle scuole, per una almeno delle quali il numero degli allievi iscritti nel 1910-1911 superi i 70; nei due anni successivi verranno riordinate tutte le altre (art. 35).

I Comuni di Deruta, Torgiano, Collevecchio ed altri sostituirono già, secondo l'art. 5 della legge Orlando e con l'approvazione del Ministero, ai loro due corsi elementari inferiori (maschile e femminile) una sola scuola mista ed il numero degli allievi iscritti nel 1910-1911 fu tale che ove si fossero ancora avute le due scuole separate, in una almeno di esse il numero degli allievi avrebbe superato i 70.

Quest' ufficio scolastico ne propose quindi al Ministero della P. I. il riordinamento, secondo l'art. 33, comma 2° già ricordato, della legge Daneo-Credaro. Ma gli atti relativi vennero rinviati dal Ministero con lettera in data 13 Maggio 1912, nella quale è detto che « un attento esame « del titolo 3° della legge Daneo-Credaro ha fatto persuaso

« il Ministero che il titolo stesso provvede al riordinamento « delle *sole scuole rurali uniche;* quindi quelle scuole che « vennero già trasformate secondo l'art. 5 della legge Or- « lando debbono intendersi escluse dal riordinamento ».

Ed una ulteriore circolare ministeriale confermava essere questa l'interpretazione che il Ministero vuole dare all'articolo 33 della legge.

Ma, a nostro avviso, è dubbio se questa interpretazione possa dirsi conforme alla lettera della legge; non ne è certamente conforme allo spirito. Ed a questa conclusione siamo condotti dalle considerazioni che seguono.

Innanzi tutto è da osservare che nel progetto ministeriale della legge, quale fu approvato nel Luglio 1910 dalla Camera dei Deputati e presentato poi dal Ministero al Senato, l'art. 29 (che è poi il 33 della legge) prescriveva il riordinamento di *tutte le scuole rurali uniche obbligatorie classificate:* questa dicitura fu modificata dall'Ufficio Centrale del Senato (e la modificazione fu accettata dal Ministero ed approvata dai due rami del Parlamento) nella forma attuale, nella quale invece si prescrive il riordinamento delle *scuole rurali obbligatorie con classi riunite sotto un solo insegnante con unico orario.* Ora è evidente che questa diversa dicitura deve essere stata suggerita al legislatore da una ragione precisa; nè noi vediamo altra se non questa, che il legislatore, nel formulare questa più larga dizione, abbia tenuto presenti appunto le scuole, già trasformate secondo le norme dell'art. 5 della legge Orlando ed abbia inteso di comprendere anche esse nel riordinamento. Queste scuole infatti, pur non avendo *tutte tre le loro classi* riunite sotto un solo maestro con unico orario, hanno però riunite

alcune di queste classi, e precisamente la seconda e terza. Tutt'al più, a norma dell'art. 35, si può far questione se il riordinamento di queste scuole non debba rimandarsi all'ultimo anno del triennio.

Questo per la lettera della legge. Ma l'ingiustizia della interpretazione ministeriale risulta ancor più evidente, solo che si pensi un momento allo scopo fondamentale che la legge Daneo - Credaro si propone.

Questa vuole promuovere, colla maggiore efficacia possibile, l'incremento della cultura popolare; tanto che solo *motivi di indole finanziaria,* come dichiarò alla Camera dei Deputati l'on. Ministro della P. I., gli impedirono di accogliere *per ora,* una proposta dell'on. Gazzelli e di altri intesa ad estendere anche *alle scuole obbligatorie non classificate* il riordinamento, di cui al titolo 3° della legge. Non si può dunque dare a questa, come vorrebbe ora il Ministero, una interpretazione restrittiva, la quale raggiungerebbe un effetto contrario al fine voluto dalla legge stessa. L'interpretazione Ministeriale porterebbe infatti che quei Comuni, i quali, valendosi della facoltà data dall'art. 5 della legge Orlando, trasformarono le loro due scuole uniche e così cercarono, coi mezzi che avevano a loro disposizione, di promuovere e favorire la cultura dei loro amministrati, verrebbero ora, per la loro diligenza, per il loro interessamento alla scuola, privati di un beneficio, che la legge dà invece agli altri Comuni, i quali, per qualunque ragione, non fecero una tale trasformazione. Ed allora (come per altra ragione disse in Senato durante la discussione della legge Daneo-Credaro, uno dei relatori l'on. Senatore Giovanni Mariotti) quei Comuni si persuaderanno

che « nel Regno d'Italia è molto meglio non fare mai « niente di bene, perchè a chi lavora per il bene degli am- « ministrati si danno delle punizioni e a chi nulla fa, si « danno dei premi ».

Nè è da pensare che la legge Daneo-Credaro (la quale si propone di integrare e completare il riordinamento iniziato dalla legge Orlando, seguendo lo stesso concetto informatore della coeducazione dei sessi e della divisione delle classi) abbia potuto ritener sufficiente, ai bisogni della cultura popolare, il vantaggio raggiunto da quei Comuni colla trasformazione concessa dalla legge Orlando e quindi ritenga inutile per le scuole già trasformate un nuovo e più largo riordinamento; chè allora anche per gli altri Comuni, i quali hanno ancora due scuole uniche (maschile e femminile ciascuna affidata ad un solo insegnante) il legislatore si sarebbe limitato a prescrivere il riordinamento indicato dalla legge Orlando e non avrebbe imposto ad essi l'obbligo della quarta classe.

L'interpretazione, che il Ministero vuol dare della legge, avrebbe quindi per effetto di porre in uno stato d'inferiorità, altrettanto ingiusto quanto immeritato, quei Comuni e quelle popolazioni che meglio cercarono di provvedere alla loro cultura; e questa non può essere stata evidentemente l'intenzione del legislatore.

Ed un altro lato, molto grave, della questione conviene ancora osservare. I maestri di queste scuole, che l'interpretazione ministeriale vorrebbe cristallizzate nel loro stato attuale (senza che nulla speranza le conforti mai) non avrebbero l'indennità di L. 300, assegnata pel riordinamento; ne seguirebbe che le scuole stesse verrebbero ab-

bandonate da tutti o almeno dai migliori dei loro insegnanti; la loro esclusione dal riordinamento porterebbe dunque, o subito o in un avvenire molto prossimo, un notevole peggioramento delle loro attuali condizioni.

Aggiungiamo in fine un dato di fatto. Alcuni Comuni della nostra provincia, che già avevano fatta la trasformazione concessa dalla legge Orlando, nella convinzione che le loro scuole erano comprese nel riordinamento voluto dalla nuova legge, hanno, di loro iniziativa, provveduto al riordinamento stesso, istituendo anche la quarta classe.

Si pensi ora quale sarebbe la situazione di questi Comuni, di queste scuole, quando dovesse valere l'interpretazione ministeriale della nuova legge.

Concludendo, per le ragioni esposte, la Deputazione ritiene: che le scuole elementari inferiori miste, che a norma dell'art. 5 della legge 8 Luglio 1904, N. 407, vennero sostituite a due scuole uniche (maschile e femminile) ciascuna affidata ad un solo insegnante, debbano esser comprese, agli effetti del riordinamento di cui al titolo 3° della legge 4 Giugno 1911, N. 487, tra le scuole indicate al comma 2° dell'art. 33 della legge stessa.

E la deputazione confida che il Consiglio vorrà dividere la sua opinione.

IL RELATORE

Onorato Nicoletti